

(N. 1758)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CORTESE)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1956

Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale congiuntura internazionale e la diversità dei costi in relazione ai più lunghi percorsi che debbono seguire i carichi di greggio di prodotti petroliferi impongono l'intervento di adeguate misure affinché il mercato italiano sia convenientemente approvvigionato.

Al fine di non scoraggiare l'iniziativa degli approvvigionamenti in relazione ai diversi costi delle diverse provenienze degli olii minerali grezzi o dei residui della lavorazione aventi le caratteristiche indicate nella tabella C, lettere A e G, allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, viene disposto il rimborso del maggiore onere mediante la importazione dei prodotti petroliferi (art. 1). Tale rimborso è limitato ai quantitativi dei prodotti importati e nazionalizzati per il consumo interno, in relazione al maggiore onere. Tale maggiore onere sarà rilevato dal Comitato interministeriale dei prezzi istituito con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, avuto riguardo alla provenienza dei prodotti stessi con modalità da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze (art. 2).

Il rimborso di cui ai precedenti articoli può essere concesso anche sotto forma di accredito a scampo del carico d'imposta, dovuta dall'avente diritto in occasione dell'immissione in consumo di prodotti petroliferi, secondo modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio. Al fine di reperire l'entrata necessaria a fronteggiare tale esigenza, viene all'imposta di fabbricazione sulla benzina e alla corrispondente imposta di confine (art. 4) aggiunta in via temporanea una sovraimposta addizionale. Viene disposto, inoltre, la denuncia da parte di chiunque detenga benzina in quantità superiore a venti quintali destinata a qualsiasi uso al fine di liquidare su tale benzina la sovraimposta addizionale.

* Sono previste speciali penalità per coloro che omettono di presentare la denuncia o la presentano in modo inesatto o in ritardo.

Data la straordinaria necessità e urgenza di adottare tali provvedimenti che hanno ripercussioni economiche immediate, si è dovuto adottare la forma del decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

ALLEGATO

Decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 novembre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77, comma 2°, e 81, ultimo comma, della Costituzione;

VISTA la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

VISTO il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare speciali provvedimenti per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale situazione del mercato internazionale;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero;

DECRETA :

Art. 1.

È concesso agli importatori di olii minerali greggi naturali o di residui della lavorazione, aventi le caratteristiche indicate nella tabella C, lettere A) e G) allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, il rimborso del maggior onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione di mercato internazionale.

Art. 2.

Il rimborso è limitato ai quantitativi dei prodotti indicati al precedente articolo, importati e nazionalizzati per il consumo interno, ed è determinato in misura pari al maggior onere che, in base alle modalità da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze, sarà rilevato dal Comitato interministeriale prezzi, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, avuto riguardo alla provenienza dei prodotti stessi.

Art. 3.

Il rimborso di cui ai precedenti articoli può essere concesso anche sotto forma di accreditamento a scomputo del carico di imposta dovuta dall'avente diritto in occasione della immissione in consumo di prodotti petroliferi.

Art. 4.

All'imposta di fabbricazione sulla benzina ed alla corrispondente sovrainposta di confine, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 1954, n. 627, viene aggiunta in via temporanea una sovrainposta addizionale di lire 1.780 al quintale.

All'imposta di cui alla lettera B, nn. 1 e 2 della tabella B allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e alla corrispondente sovrainposta di confine viene aggiunta in via temporanea una sovrainposta addizionale di lire 890 al quintale.

Art. 5.

Chiunque detiene benzina in quantità superiore a 20 quintali, a qualsiasi uso destinata, estratta dalle raffinerie, dai depositi doganali, o importata col pagamento dell'imposta nella previgente misura, deve farne denuncia comprendendo anche il prodotto viaggiante, alla Dogana od all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la sovrainposta addizionale dovuta ai sensi dell'articolo 4 che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro 20 giorni dalla notificazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento.

Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 6.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 5 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della sovrainposta addizionale frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare, entro i 5 giorni successivi ai 15 stabiliti nello stesso articolo.

Art. 7.

Le modalità per far luogo ai rimborsi anche sotto forma di accreditamento sono determinate con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si fa fronte con le maggiori entrate di cui al precedente articolo 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad istituire apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1956-57 per i rimborsi previsti nel precedente articolo 1.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1956.

GRONCHI

SEGNİ — CORTESE — MORO — MEDICI — ANDREOTTI — MATTARELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.